

ULTIME NOVITÀ FISCALI

<p>Area edificabile</p> <p>Sentenza Corte Cassazione 12.5.2010, n. 11440</p>	<p>Un'area è considerata edificabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, a prescindere dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi.</p> <p>L'ICI va determinata sulla base del valore venale in commercio, considerando anche l'effettiva e prossima utilizzabilità dell'area e l'incidenza degli eventuali oneri di urbanizzazione.</p>
<p>TARSU e commerciante ambulante</p> <p>Sentenza Corte Cassazione 12.5.2010, n. 11440</p>	<p>L'ambulante è tenuto al versamento della Tarsu soltanto con riferimento ai giorni di effettivo svolgimento dell'attività di commercio nei mercati, e non su base settimanale.</p> <p>La predetta tassa deve essere rapportata alla superficie occupata dal banco e può essere maggiorata fino al 50%.</p>
<p>Modello elenchi clienti – fornitori “black list”</p> <p>Provvedimento Agenzia Entrate 28.5.2010</p>	<p>È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate il Provvedimento di approvazione del modello di comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. “black list”. Il primo invio interessa i soggetti mensili relativamente alle operazioni di luglio 2010, da effettuare entro il 31.8.2010.</p>
<p>Risarcimento danni per ritardi dell'Amministrazione finanziaria</p> <p>Sentenza Corte Cassazione 16.6.2010, n. 14499</p>	<p>Il contribuente può richiedere alla competente Commissione tributaria provinciale il risarcimento del danno derivante dal ritardo nell'effettuazione dei rimborsi da parte dell'Amministrazione finanziaria o l'importo eventualmente pagato per la prestazione di cauzioni non dovute.</p>
<p>Soggetto iscritto all'AIRE e tassazione in Italia</p> <p>Sentenza Corte Cassazione 15.6.2010, n. 14434</p>	<p>L'iscrizione all'AIRE non costituisce l'elemento determinante per escludere la residenza fiscale (e quindi la tassazione) in Italia qualora il soggetto abbia ivi il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari e degli interessi, nonché delle proprie relazioni personali.</p>
<p>Sussistenza di gravi incongruenze</p> <p>Sentenza Corte Cassazione 15.6.2010, n. 14313</p>	<p>È legittimo l'accertamento basato sugli studi di settore qualora l'Ufficio dimostri la sussistenza di gravi incongruenze e il contribuente non sia in grado di fornire la prova contraria.</p>

COMMENTI

LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA “MANOVRA CORRETTIVA 2010”

Il Governo ha recentemente emanato un apposito Decreto contenente la c.d. “*Manovra correttiva 2010*” che introduce, a decorrere dal 31.5.2010, “*misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*”.

Le principali novità sono di seguito sintetizzate.

Non si esclude che nel corso dell'iter parlamentare di conversione in legge siano apportate alcune modifiche. Il Decreto dovrà essere convertito in legge entro fine mese.

PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO

I Comuni sono tenuti a “**partecipare**” all'**attività di accertamento fiscale e contributivo** attraverso la **segnalazione all'Agenzia delle Entrate, alla GdF nonché all'INPS** degli “*elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti, per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi*”. A tal fine è previsto che:

- i Comuni dovranno **collaborare con l'Agenzia del Territorio** per la **rilevazione degli immobili che non risultano dichiarati in Catasto**;
- l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del Comune le dichiarazioni dei redditi dei contribuenti ivi residenti e, prima dell'emissione degli avvisi di accertamento invierà una segnalazione al Comune, il quale, entro 60 giorni dovrà comunicare ogni elemento in suo possesso, utile alla determinazione del reddito complessivo del soggetto accertato.

ANAGRAFE IMMOBILIARE INTEGRATA

Dall'**1.1.2011** è attivata la “**Anagrafe immobiliare integrata**”, costituita e gestita dall'Agenzia del Territorio, con la quale viene attestato ai fini fiscali lo stato di integrazione delle banche dati disponibili per ciascun immobile, individuando il soggetto titolare dei relativi diritti reali.

IMMOBILI CHE NON RISULTANO DICHIARATI IN CATASTO

I **titolari di diritti reali** su **immobili** che:

- **non risultano dichiarati** in Catasto;
- a seguito di interventi edilizi sull'immobile, **non hanno dichiarato in Catasto** la conseguente **variazione di consistenza o destinazione**;

entro il 31.12.2010 sono tenuti a presentare la **dichiarazione di aggiornamento catastale**.

DATI CATASTALI NEGLI ATTI IMMOBILIARI

Dall'**1.7.2010**, per gli **atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi** aventi ad oggetto il **trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali** su fabbricati già esistenti, per le **unità immobiliari urbane**:

- il **notaio** è tenuto a **verificare preventivamente** gli **intestatari catastali** e la loro **conformità** con le risultanze dei **registri immobiliari**;
- è necessario indicare, **a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto e la dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto dell'immobile**.

Anche per gli **atti** aventi ad oggetto la **registrazione di contratti di locazione o affitto** di beni immobili, nonché la loro cessione, risoluzione o proroga, si rende **necessaria l'indicazione dei dati catastali** degli immobili. L'omissione è punita con la sanzione dal 120% al 240% dell'imposta.

LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

Il **limite all'uso del contante e dei titoli al portatore**, dalla soglia attuale di € 12.500, è **portato a € 5.000** e pertanto:

- il **trasferimento di denaro** contante, di libretti bancari o postali al portatore e di titoli al portatore è possibile soltanto per **importi inferiori a € 5.000**;
- gli assegni bancari e circolari ed i vaglia postali e cambiali di importo pari o superiore a € 5.000 devono riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- il saldo dei libretti di deposito al portatore bancari o postali dovranno essere estinti o “riportati” ad importi inferiori alla soglia di € 5.000 entro il 30.6.2011.

Le sanzioni previste per la violazione di tali limitazioni sono, in ogni caso, non inferiori a € 3.000.

“RITORNO” DEGLI ELENCHI IVA

Al fine di contrastare le frodi IVA, è previsto l'obbligo di **comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA** di importo **pari o superiore a € 3.000**. Le modalità e termini di presentazione saranno fissati con un apposito Provvedimento l'Agenzia delle Entrate.

NUOVO REDDITOMETRO

Con riferimento all'accertamento sintetico dei **redditi per i quali il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi non è ancora scaduto**, è applicabile il **“nuovo redditometro”** che, seppur basato come in passato sul principio che le spese sostenute dal contribuente derivano da un reddito conseguito, è caratterizzato da **nuove modalità di calcolo del reddito sinteticamente determinato**. In particolare, si segnala che:

- i **contribuenti sono suddivisi in base al nucleo familiare e all'area territoriale** di appartenenza;
- le **spese** sostenute hanno un **impatto diverso** a seconda che siano **voluttuarie** ovvero **“di base”**;
- assumono rilevanza le **spese che si considerano sostenute con i redditi conseguiti nell'anno** preso in esame, con l'**esclusione quindi dei c.d. incrementi patrimoniali**;
- per la determinazione del reddito assumono rilevanza soltanto gli oneri deducibili di cui all'art. 10, TUIR e le detrazioni d'imposta normativamente previste;
- resta ferma **in capo al contribuente la possibilità/l'onere di provare** che le spese sono state sostenute con **redditi conseguiti in anni precedenti o con redditi diversi** da quelli che hanno concorso alla formazione del reddito imponible.



L'accertamento da redditometro potrà essere applicato quando, anche solo **per un anno** (non più per 2 periodi d'imposta), lo **scostamento** del reddito dichiarato da quello presunto è pari al **20%** (non più 25%).

Per l'effettiva applicazione è necessario attendere l'emanazione dell'apposito Decreto attuativo.

CONTROLLO DELLE IMPRESE “APRI E CHIUDI”

Le imprese che **cessano l'attività entro 1 anno dalla data di inizio** saranno inserite in una lista di selezione dei **soggetti da sottoporre a controllo** da parte dell'Agenzia delle Entrate, della G.d.F. nonché dell'INPS.

CONTROLLO DELLE IMPRESE “IN PERDITA SISTEMATICA”

Particolare attenzione nella programmazione dei controlli fiscali sarà rivolta alle **“imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale, non determinata da compensi erogati ad amministratori e soci, per più di un periodo d'imposta”**.

RITENUTA D'ACCONTO PER PAGAMENTI PER I QUALI SI BENEFICIA DI DETRAZIONI/DEDUZIONI

Dall'**1.7.2010**, in presenza di un **pagamento con bonifico bancario o postale** da parte di soggetti che **per la spesa sostenuta beneficiano di una deduzione o una detrazione d'imposta**, la **banca o la Posta** è tenuta ad operare una **ritenuta del 10% a titolo di acconto** all'atto dell'**accreditamento al beneficiario**. In altre parole, coloro che effettuano operazioni con clienti che beneficiano di una deduzione/detrazione incasseranno l'importo spettante al netto della predetta ritenuta del 10% a titolo di acconto.

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente disposto che la citata novità è applicabile ai bonifici effettuati da parte di soggetti che hanno sostenuto spese per il recupero del patrimonio edilizio nonché per il risparmio energetico per i quali fruiscono della detrazione IRPEF del 36% ovvero della detrazione del 55%.

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE E DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

I **soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie** dovranno **comunicare tale volontà nella comunicazione di inizio attività**, la cui mancata autorizzazione potrà essere emessa dall'Ufficio entro 30 giorni dall'attribuzione della partita IVA.

DIVIETO COMPENSAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO

Dall'1.1.2011 è vietata la compensazione dei crediti relativi a imposte erariali fino a concorrenza degli importi a debito, di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

In caso di inosservanza, è applicata la sanzione pari al 50% dell'importo indebitamente compensato.

Con un apposito Decreto saranno disciplinate le modalità con le quali sarà possibile utilizzare la compensazione con le somme iscritte a ruolo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

In materia di antiriciclaggio è previsto che ai fini dell'individuazione delle operazioni sospette da cui deriva l'obbligo di segnalazione all'UIF, il Decreto in esame dispone che costituisce un **elemento di sospetto**:

"il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro".

NOTIFICA DI ATTI ED ELEZIONE DEL DOMICILIO DA PARTE DEL CONTRIBUENTE

Qualora il contribuente, ai fini della notificazione degli avvisi e degli atti, intenda eleggere domicilio presso una persona o un ufficio del Comune del proprio domicilio fiscale, il **domicilio prescelto deve risultare da un'apposita comunicazione** (e non più dalla dichiarazione annuale) da inviare al competente Ufficio a mezzo raccomandata A/R ovvero **in via telematica** con modalità che saranno stabilite dall'Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento.

Inoltre, è previsto che ai fini delle notificazioni, le variazioni dell'indirizzo hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della variazione anagrafica (per le persone fisiche) o della comunicazione di inizio attività o dal modello previsto per l'attribuzione del codice fiscale per i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA.

NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO

L'Agente della riscossione può notificare al contribuente la cartella di pagamento anche **mediante posta elettronica certificata** (PEC), all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge.

REDDITI DI PENSIONE

Nei confronti dei titolari di **redditi di pensione non superiori a € 18.000** è previsto che:

- le **imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno**, se di importo superiore a € 100, sono prelevate in un numero **massimo di 11 rate**, senza interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre;
- può essere richiesto all'ente che corrisponde tale reddito di trattenere l'importo del canone RAI in un numero massimo di 11 rate, senza interessi, a partire dal mese di gennaio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. La richiesta deve essere presentata entro il 15.11 dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'abbonamento RAI.

Le medesime modalità di trattenuta mensile possono essere applicate, su richiesta dell'interessato, anche con riguardo ad altri tributi.

ESCLUSIONE COMPILAZIONE QUADRO RW DEL MOD. UNICO

È prevista l'**esclusione dall'obbligo di compilazione del quadro RW** del mod. UNICO PF con riguardo:

- alle persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo Ente locale;
- alle persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia, la cui residenza fiscale in Italia è determinata in base ad accordi internazionali ratificati.



Per i predetti soggetti l'esonero in esame si applica esclusivamente per il periodo in cui l'attività lavorativa è svolta all'estero;

- ai **soggetti residenti in Italia** che prestano l'attività lavorativa in via continuativa all'estero in **zone di frontiera e in altri Stati limitrofi** (c.d. "transfrontalieri"), con riguardo agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nello Stato di svolgimento dell'attività lavorativa stessa.

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI FISCALI SOGGETTI COLPITI DAL SISMA IN ABRUZZO

A favore dei soggetti, titolari di reddito d'impresa / lavoro autonomo, con volume d'affari non superiore a € 200.000, colpiti dal sisma verificatosi in Abruzzo il 6.4.2009 è disposta la **sospensione fino al 15.12.2010**:

- degli **adempimenti** e dei **versamenti tributari**. La sospensione non riguarda le ritenute da operare su redditi diversi da quelli d'impresa / di lavoro autonomo;
- relativamente ai **contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi INAIL**.

Non è previsto il **rimborso** di quanto **già versato**.

AGEVOLAZIONE IRAP PER NUOVE ATTIVITÀ NEL MEZZOGIORNO

In relazione all'IRAP applicabile nei confronti delle nuove iniziative produttive, alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia è consentito, con propria legge, **modificare, fino ad azzerare, le aliquote applicabili nonché disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni**.

Il periodo d'imposta a decorrere dal quale saranno applicabili le predette eventuali agevolazioni è individuato con apposito Decreto.

RIENTRO IN ITALIA DI RICERCATORI RESIDENTI ALL'ESTERO

A favore dei docenti e ricercatori:

- in possesso di titolo di studio universitario o equiparato;
- **non occasionalmente residenti all'estero**;
- che **hanno svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero** presso centri di ricerca pubblici o privati o Università per almeno 2 anni continuativi e che **al 31.5.2010 ed entro 5 anni successivi** rientrano in Italia per svolgere la propria attività, ivi acquisendo la residenza fiscale;

è riconosciuta, relativamente al **90% degli emolumenti percepiti**, l'**esclusione dalla formazione del reddito** di lavoro dipendente / autonomo ai fini IRPEF nonché dalla formazione del valore della produzione ai fini IRAP.

L'agevolazione che decorre dall'1.1.2011, è applicabile nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diventa residente in Italia e nei 2 successivi.

IMPOSTA SOSTITUTIVA SU PREMI PRODUTTIVITÀ

A favore dei **lavoratori dipendenti del settore privato** con **reddito non superiore a € 40.000**, è disposto l'assoggettamento, per il periodo 1.1 – 31.12.2011 e **fino al limite di € 6.000 lordi**, ad un'**imposta sostitutiva dell'IRPEF** e delle relative addizionali con riguardo alle somme erogate per gli **incrementi di produttività**, redditività, qualità, innovazione ed efficienza organizzativa.

È altresì previsto uno **sgravio dei contributi** dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro. La misura del beneficio fiscale e contributivo sarà individuata entro il 31.12.2010.

SCADENZARIO Mese di LUGLIO

Le scadenze dei versamenti riferite al mod. UNICO 2010 sono riportate alla luce della proroga introdotta dal DPCM 10.6.2010, riguardante i **contribuenti "che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore"**, compresi i titolari di redditi di partecipazione in soggetti che beneficiano della proroga.

Martedì 6 luglio

**MOD. UNICO 2010
PERSONE FISICHE
SOGGETTI CHE BENEFICIANO
DELLA PROROGA**

Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a:

- IRPEF (saldo 2009 e primo acconto 2010);
- addizionale regionale all'IRPEF (saldo 2009);
- addizionale comunale all'IRPEF (saldo 2009 e acconto 2010);
- imposta sostitutiva regime nuove iniziative (10%);
- saldo IVA 2009 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);
- acconto 20% dell'imposta dovuta per i redditi a tassazione separata;
- imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2009 da quadro EC;
- contributi IVS (saldo 2009 e primo acconto 2010);
- contributi Gestione separata INPS (saldo 2009 e primo acconto 2010).

<p align="center">MOD. UNICO 2010 SOCIETÀ DI PERSONE SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA</p>	<p>Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - saldo IVA 2009 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); - imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2009 da quadro EC; - imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie; - imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie.
<p align="center">MOD. UNICO 2010 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA</p>	<p>Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (approvazione del bilancio nei termini ordinari), i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - saldo IVA 2009 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); - IRES (saldo 2009 e primo acconto 2010); - imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2009 da quadro EC; - imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie; - imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie.
<p align="center">MOD. IRAP 2010 SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA</p>	<p>Versamento dell'IRAP (saldo 2009 e primo acconto 2010) da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare.</p>
<p align="center">STUDI DI SETTORE ADEGUAMENTO SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA</p>	<p>Versamento dell'IVA dovuta sui maggiori compensi/ricavi da parte dei soggetti che si adeguano agli studi di settore per il 2009 (codice tributo 6494) e dell'eventuale maggiorazione del 3% (codice tributo 4726 per le persone fisiche e 2118 per i soggetti diversi dalle persone fisiche).</p>
<p align="center">DIRITTO ANNUALE CCIAA SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA</p>	<p>Versamento del diritto CCIAA 2010 (codice tributo 3850). Si rammenta che il diritto annuale di competenza delle CCIAA di Monza e Brianza e della CCIAA di Fermo va versato utilizzando rispettivamente i codici tributo 3863 e 3866.</p>
<p align="center">RIVALUTAZIONE IMMOBILI D'IMPRESA SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione, con effetto anche ai fini fiscali, degli immobili d'impresa posseduti al 31.12.2008, ex art. 15, commi da 16 a 23, DL n. 185/2008 (codice tributo 1824); - Versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva (codice tributo 1825) per l'affrancamento del relativo saldo attivo di rivalutazione.

Giovedì 15 luglio

<p align="center">IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE</p>	<p>Invio telematico mensile dei corrispettivi relativi al mese di giugno da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.</p>
-----------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Venerdì 16 luglio

<p align="center">IVA LIQUIDAZIONE MENSILE</p>	<p>Liquidazione IVA riferita al mese di giugno e versamento dell'imposta dovuta.</p>
<p align="center">IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO</p>	<p>Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di giugno.</p>
<p align="center">IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</p>	<p>Versamento delle ritenute operate a giugno relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).</p>
<p align="center">IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</p>	<p>Versamento delle ritenute operate a giugno per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).</p>
<p align="center">IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU DIVIDENDI</p>	<p>Versamento delle ritenute operate (12,50%) relativamente ai dividendi corrisposti nel secondo trimestre per partecipazioni non qualificate e deliberati dall'1.7.98 (codice tributo 1035).</p>

<p style="text-align: center;">IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</p>	<p>Versamento delle ritenute operate a giugno relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038); - utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); - contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
<p style="text-align: center;">RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI</p>	<p>Versamento delle ritenute (4%) operate a giugno da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).</p>
<p style="text-align: center;">INPS DIPENDENTI</p>	<p>Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di giugno.</p>
<p style="text-align: center;">INPS GESTIONE SEPARATA</p>	<p>Versamento del contributo del 17% o 26,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a giugno a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).</p> <p>Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a giugno agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 17% ovvero 26,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).</p>
<p style="text-align: center;">MOD. UNICO 2010 PERSONE FISICHE SOGGETTI CHE <u>NON</u> BENEFICIANO DELLA PROROGA</p>	<p>Termine per i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IRPEF (saldo 2009 e primo acconto 2010); - addizionale regionale all'IRPEF (saldo 2009); - addizionale comunale all'IRPEF (saldo 2009 e acconto 2010); - imposta sostitutiva regime nuove iniziative (10%) e contribuenti minimi (20%, saldo 2009 e acconto 2010); - saldo IVA 2009 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); - acconto 20% dell'imposta dovuta per i redditi a tassazione separata; - imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2009 da quadro EC; - contributi IVS (saldo 2009 e primo acconto 2010); - contributi Gestione separata INPS (saldo 2009 e primo acconto 2010).
<p style="text-align: center;">MOD. UNICO 2010 SOCIETÀ DI PERSONE SOGGETTI CHE <u>NON</u> BENEFICIANO DELLA PROROGA</p>	<p>Termine per i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - saldo IVA 2009 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); - imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2009 da quadro EC; - imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie; - imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie.
<p style="text-align: center;">MOD. UNICO 2010 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI SOGGETTI CHE <u>NON</u> BENEFICIANO DELLA PROROGA</p>	<p>Termine entro il quale effettuare, con la maggiorazione dello 0,40%, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (approvazione del bilancio nei termini ordinari), i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - saldo IVA 2009 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); - IRES (saldo 2009 e primo acconto 2010); - imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2009 da quadro EC; - imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie; - imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie.

MOD. UNICO 2010 / MOD. IRAP 2010 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI	Termine entro il quale effettuare, senza la maggiorazione dello 0,40% , da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare e approvazione del bilancio nel mese di giugno (entro il 29.6.2010 per particolari esigenze ex art. 2364 C.c.) i versamenti relativi a: - saldo IVA 2009 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); - IRES (saldo 2009 e primo acconto 2010); - IRAP (saldo 2009 e primo acconto 2010).
MOD. IRAP 2010 SOGGETTI CHE <u>NON</u> BENEFICIANO DELLA PROROGA	Versamento dell'IRAP (saldo 2009 e primo acconto 2010), con la maggiorazione dello 0,40% , da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare.
DIRITTO ANNUALE CCIAA SOGGETTI CHE <u>NON</u> BENEFICIANO DELLA PROROGA	Versamento, con la maggiorazione dello 0,40% , del diritto CCIAA 2010 (codice tributo 3850). Si rammenta che il diritto annuale di competenza delle CCIAA di Monza e Brianza e della CCIAA di Fermo va versato utilizzando rispettivamente i codici tributo 3863 e 3866.
RIVALUTAZIONE IMMOBILI D'IMPRESA SOGGETTI CHE <u>NON</u> BENEFICIANO DELLA PROROGA	- Versamento, con la maggiorazione dello 0,40% della seconda rata dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione, con effetto anche ai fini fiscali, degli immobili d'impresa posseduti al 31.12.2008, ex art. 15, commi da 16 a 23, DL n. 185/2008 (codice tributo 1824); - Versamento, con la maggiorazione dello 0,40% della seconda rata dell'imposta sostitutiva (codice tributo 1825) per l'affrancamento del relativo saldo attivo di rivalutazione.
INPS AGRICOLTURA	Versamento della prima rata 2010 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale da parte dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).

Martedì 20 luglio

VERIFICHE PERIODICHE REGISTRATORI DI CASSA	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle verifiche periodiche dei registratori di cassa effettuati nel secondo trimestre, da parte dei laboratori e fabbricanti abilitati. A tal fine va utilizzato il nuovo tracciato telematico introdotto dal Provvedimento 29.3.2010.
-------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lunedì 26 luglio

IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a giugno (soggetti mensili) e al secondo trimestre (soggetti trimestrali).
------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lunedì 2 agosto

IVA CREDITO TRIMESTRALE	Presentazione all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, della richiesta di rimborso/compensazione del credito IVA relativo al secondo trimestre, utilizzando il mod. IVA TR.
INPS DIPENDENTI	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di giugno. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.
INPS AGRICOLTURA	Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel secondo trimestre.
MOD. 770/2010 SEMPLIFICATO E ORDINARIO	Termine per l'invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. 770 Semplificato e del mod. 770 Ordinario relativi al 2009.